



# COMUNE DI MONTAZZOLI

PROVINCIA DI CHIETI

## STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DI MONTAZZOLI

### STATUTO

#### **Art. 1 - Istituzione**

E' istituita dal Comune di Montazzoli, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 in data 17/10/2009, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

#### **Art. 2 - Fini**

La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere - non vincolante, anche se obbligatorio - su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani. La Consulta:

é strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.

Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani.

Promuove dibattiti, ricerche ed incontri.

Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.

Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.

Si rapporta con gruppi informali.

Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.

Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

Gestisce la parte del budget destinato annualmente per il suo funzionamento.

#### **Art. 3 - Organi**

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed eventuali Commissioni di Lavoro. Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Sociali.

#### **Art. 4 - L'Assemblea**

Sono componenti della Consulta tutti i giovani residenti in paese di età compresa tra i 14 e i 30 anni che ne fanno richiesta entro la prima riunione della Consulta o che saranno presenti nella riunione stessa. Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, altre forze giovanili organizzate operanti sul territorio cittadino da almeno un anno e ogni altro giovane residente di età compresa tra i 14 e i 30 anni che faccia richiesta di adesione alla Consulta anche dopo la prima seduta. Sono membri di diritto della Consulta l'Assessore alle Politiche Sociali (in qualità di Presidente), due rappresentanti di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale, anche non eletti al consiglio comunale, e il baby-Sindaco.

#### **Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario.**

Il Presidente della Consulta Giovanile è di diritto l'Assessore alle Politiche Sociali, che dura in carica per tutto il suo mandato. Il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Durano in carica un anno, alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

#### **Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea.**

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa e dalla maggioranza dei componenti d'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti, Associazioni o Cooperative Sociali, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.

#### **Art. 7 - Modificazioni dello Statuto.**

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

#### **Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.**

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la metà + 1 dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alla modificazioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il Presidente rinvia la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

#### **Art. 9 - Sede.**

La sede della Consulta Giovanile è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

#### **Art. 10 - Prima riunione.**

La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Sociali.

#### **Art. 11 - Durata.**

La Consulta Giovanile resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

#### **Art. 12 - Rinnovo**

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il neo Presidente deve procedere, entro due mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, a rinnovare l'organo della Consulta.

#### **Art. 13 - Regolamento**

La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature del Comune di Montazzoli.

Ogni membro perde l'appartenenza alla Consulta se, per tre volte consecutive, è assente ingiustificato nelle Assemblee.

Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle organizzazioni aderenti alla Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza e non sono previste relazioni di minoranza.

La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanile sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni, proposte o anche dei libri. Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dall'Assemblea della Consulta.

All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l'Assessore delle Politiche Sociali, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame.

Le Associazioni e le persone che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile devono fare richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa che, verificati i requisiti, inserisce nell'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta la presa d'atto dell'Assemblea. Il nuovo membro entrerà a far parte della Consulta Giovanile Comunale dalla seduta dell'assemblea successiva a quella della presa d'atto della richiesta.

La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce anche i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri i seguenti compiti:  
compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;  
curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra,  
tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione Comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.

\*\*\*\*\*

**Il Presidente**  
**Assessore alle Politiche Sociali**  
**- Geom. Felice Novello -**